

# Profilazione, processi decisionali automatizzati, tutela della persona

---



TRACCIA PER I CORSISTI DELLA SSPL  
DELL'UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA  
I ANNO – A.A. 2021/2022

# Profilazione

**l'elaborazione** dei dati relativi a uno o più clienti o utenti, allo scopo di suddividerli in gruppi omogenei in base a gusti, interessi e comportamenti.


Utilizzo di  
strumenti  
elettronici

trattamenti  
automatizzati

GDPR -- art. 4

*"qualsiasi forma di **trattamento automatizzato** di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per **valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica**, in particolare per **analizzare o prevedere aspetti** riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comporta-mento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica"*

# Profilazione



# Linee Guida WP29

---

- 1) deve essere in forma di trattamento automatizzato
- 2) deve essere effettuata su dati personali
- 3) deve avere come obiettivo quello di valutare aspetti personali relativi ad una persona fisica

-----

Profilazione generale

Processo decisionale basato sul profilo

Processo decisionale automatizzato

# Processo decisionale automatizzato

---

Attività che consente di prendere decisioni impiegando mezzi tecnologici (ad esempio: algoritmi, software, AI tools) *con o senza l'intervento* di un soggetto umano che sia in grado di influenzare o modificare l'esito del **processo**.

Algoritmi complessi




problema della conoscibilità

intervento in grado di incidere sul risultato/decisione

# Processo decisionale automatizzato

---

Inconsapevolezza dell'interessato



Creazione di nuovi dati generati dal titolare



Problema dell'esattezza e della affidabilità

Problema della «qualità» del dato

Ruolo del consenso // Ruolo della causa di legittimazione

# Considerando n.71

---

L'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani.

Tale trattamento comprende la «profilazione», che consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato, ove ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tuttavia, è opportuno che sia consentito adottare decisioni sulla base di tale trattamento, compresa la profilazione, se ciò è espressamente previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento, anche a fini di monitoraggio e prevenzione delle frodi e dell'evasione fiscale secondo i regolamenti, le norme e le raccomandazioni delle istituzioni dell'Unione o degli organismi nazionali di vigilanza e a garanzia della sicurezza e dell'affidabilità di un servizio fornito dal titolare del trattamento, o se è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, o se l'interessato ha espresso il proprio consenso esplicito.

# Considerando n.71

---

Tale misura non dovrebbe riguardare un minore.

In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate, che dovrebbero comprendere la specifica informazione all'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la decisione.

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente nel rispetto dell'interessato, tenendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti. Il processo decisionale automatizzato e la profilazione basati su categorie particolari di dati personali dovrebbero essere consentiti solo a determinate condizioni.

# Considerando n.72

---

La profilazione è soggetta alle norme del presente regolamento che disciplinano il trattamento dei dati personali, quali le basi giuridiche del trattamento o i principi di protezione dei dati. Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento («comitato») dovrebbe poter emanare orientamenti in tale contesto.

# Trattamenti automatizzati

## GDPR- art. 22

### Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

---

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
  - a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
  - b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
  - c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

# Art. 22 GDPR

## Trattamenti automatizzati

---

- Decisione basata «unicamente» sul trattamento automatizzato
- «effetti giuridici» o effetti analoghi (incidenza analoga)
- «diritto a non essere sottoposto» è un diritto di opposizione ?
- Considerando n.71

Diritto ad ottenere una specifica spiegazione sulla logica utilizzata?

# Diritto ad essere informato O diritto alla spiegazione algoritmica?

---

Diritto alla spiegazione

SI

Ex: combinato 13, §2 lett. f

14, 2, lett.g

15

22

Diritto alla spiegazione

NO

Numero limitato di trattamenti con  
trattamenti esclusivamente automatizzati e  
non (sempre) incidenti sulla sfera dei diritti  
e delle libertà della persona

Concetto di «misure appropriate»  
indeterminato

Ex c.63 deve considerarsi la limitazione  
all'accesso in funzione di tutela del segreto  
industriale e della tutela della proprietà  
intellettuale

# Diritto alla spiegazione o Diritto alla leggibilità ?

---

Architettura dell'algoritmo ed  
Uso commerciale dell'algoritmo  
(implementazione)


Conoscenza/ conoscibilità

Limiti al c63 dalla lettura della  
direttiva 2016/943 che prevede di  
«non pregiudicare» la tutela dei dati  
personali

# Consumer Relationship Management software e trattamento dei dati

Provvedimento correttivo e sanzionatorio nei confronti di Eni Gas e luce S.p.A. - 11 dicembre 2019

Provvedimento sanzionatorio nei confronti di Vodafone del 12 novembre 2020



# Pratiche commerciali scorrette nel trattamento dei dati dei consumatori



---

Consiglio di Stato 29 marzo 2021 n.2631

Conferma sanzione comminata nel 2018 dall'AGCM nei confronti di Facebook per pratica commerciale scorretta

Multa di 5 milioni di euro e dichiarazione di rettifica

# Il cd. caso «CAMBRIDGE ANALYTICA»



We do not know precisely what data the app shared with Cambridge Analytica, or exactly how many people were targeted. Using an independent methodology, as possible, this is our best estimate of the maximum number of unique accounts that likely installed the trusty judgment app as well as those whose data may have been stored with the app by their friends.

## Indicazioni bibliografiche

---

Pellecchia, «Privacy, decisioni automatizzate e algoritmi», in Tosi (a cura di), Privacy Digitale, ed. Giuffè, 2019, p. 417 ss.

Casalini, «L'intersezione tra diritto del consumo e tutela della privacy» in Responsabilità civile e previdenza, 2021, p. 1605 ss.

Lagioia-Sartor, «Profilazione e decisione algoritmica: dal mercato alla sfera pubblica» in federalismi.it, 2020, p.85 ss.

Messinetti, «La tutela della persona umana versus l'intelligenza artificiale. Potere decisionale dell'apparato tecnologico e diritto alla spiegazione della decisione automatizzata» in Contratto e Impresa, 2019, p. 861 ss.